



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Concessione di stoccaggio di gas in sotterraneo “San Potito e Cotignola”
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza prescrizione n.8 del Decreto di compatibilità ambientale n. 773 dell’8 ottobre 2007.
<i>ID Fascicolo</i>	9491
<i>Proponente</i>	Edison Stoccaggio S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVA 705 del 17 marzo 2023

✓ Resp.Set: Terzoli S.
Ufficio: VA_05-Set_10
Data: 17/04/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 17/04/2023



VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" venga ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 28 del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il DM n. 773 dell'8 ottobre 2007 con il quale è stata espressa la compatibilità ambientale del progetto di sviluppo integrato di stoccaggio di gas naturale nella concessione di stoccaggio di San Potito e Cotignola", proposto dalla Società Edison Stoccaggio S.p.A. subordinatamente al rispetto, tra le altre, della prescrizione n. 8 la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di Ente vigilante;

CONSIDERATO che la sopra citata prescrizione n. 8 prevede quanto segue:

"Prima dell'inizio dello stoccaggio di gas, la società proponente dovrà concordare con la Regione Emilia-Romagna e con ARPA Ingegneria Ambientale il progetto di un sistema di monitoraggio della subsidenza, costituito dall'integrazione di più tecniche:

- *una stazione GPS permanente;*
- *una rete di livellazione – da misurarsi secondo le specifiche dell’alta precisione – che si configuri come rete di raffittamento rispetto alla Rete Regionale di Controllo della Subsidenza;*
- *monitoraggio satellitare tramite tecnica PSInSAR;*
- *realizzazione di due stazioni assesti metriche di profondità;*
- *monitoraggio dei livelli piezometrici tramite una rete di raffittamento della Rete Regionale di Controllo della Piezometria.*

Inoltre i risultati del monitoraggio dovranno essere forniti, con modalità da concordarsi, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle Amministrazioni locali interessate”.

VISTO il Decreto Direttoriale n. 319 del 11/10/2016 con cui è con cui è stata determinata l’ottemperanza alla prescrizione n. 8 del Decreto VIA n.773 del 08/10/2007 dal II semestre 2013 fino al II semestre 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 146 del 15/05/2017 con cui è stata determinata l’ottemperanza alla prescrizione n. 8 del Decreto VIA n.773 del 08/10/2007 fino al I semestre 2016 compreso ed è stato comunicato al proponente che il monitoraggio della subsidenza di detta prescrizione dovrà proseguire con le medesime modalità, strumentazione e frequenza;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5 del 10/01/2018 con cui è stata determinata l’ottemperanza alla prescrizione n. 8 del Decreto VIA n.773 del 08/10/2007 per il secondo semestre 2016 ed il primo semestre 2017;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 278 del 20/06/2018 con cui è stata determinata l’ottemperanza alla prescrizione n. 8 del Decreto VIA n.773 del 08/10/2007 fino al secondo semestre 2017 compreso;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 91 del 18/03/2019 con cui è stata determinata l’ottemperanza alla prescrizione n. 8 del Decreto VIA n.773 del 08/10/2007 fino al primo semestre 2018 compreso;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 184 del 23 maggio 2019 con cui è stata determinata l’ottemperanza alla prescrizione n. 8 del decreto di compatibilità ambientale n. 773 dell’8 ottobre 2007 fino al II semestre 2018 compreso;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 297 del 24 settembre 2020 con cui è stata determinata l’ottemperanza alla prescrizione n. 8 del decreto di compatibilità ambientale n. 773 dell’8 ottobre 2007 per il I semestre 2019, fino ad ottobre 2019 compreso;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 95 del 14 giugno 2022 con cui è stata determinata l’ottemperanza alla prescrizione n. 8 del decreto di compatibilità ambientale n. 773 dell’8 ottobre 2007 *con riferimento temporale fino al mese di Marzo 2021 incluso per quanto attiene le analisi GPS, piezometri ed assestimetri, e fino al mese di Aprile 2021 incluso per quanto attiene l’interferometria satellitare, fatti salvi i punti a – c del parere n. 338 del 20 settembre 2021 Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, per i quali è chiesto espresso riscontro per la prossima verifica di ottemperanza.*

VISTA la nota., DIST 1616 LP del 21.12.2022, acquisita con prot. 161457/MiTE del 21.12.2022, con la quale la società Edison Stoccaggio S.p.A., al fine del prosieguo della verifica di ottemperanza della prescrizione n. 8 del Decreto di compatibilità ambientale n. 773/2007 ha trasmesso i risultati del monitoraggio satellitare tramite tecnica PSInSAR e del monitoraggio integrato della subsidenza aggiornati ad ottobre 2022;

CONSIDERATO che con nota prot. MiTE/27522 del 27 febbraio 2023 la Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione generale Valutazioni Ambientale ha disposto l'avvio del procedimento e dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS per la verifica di ottemperanza della prescrizione n. 8;

ACQUISITO il parere n. 705 del 17 marzo 2023 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al prot. MASE/47734 del 29 marzo 2023, costituito da n. 9 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopra citato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione n. 8 fino al mese di settembre 2022 incluso per analisi GPS, piezometri ed assestimetri e sintesi generale e fino ad ottobre 2022 per il monitoraggio mediante interferometria satellitare), indicando, altresì, le raccomandazioni cui tener conto ai fini del completamento della verifica di ottemperanza di detta prescrizione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, della prescrizione di cui trattasi;

DETERMINA

Art. 1

Esito valutazione

1. La prescrizione n. 8 impartita con il decreto VIA n. 773 dell'8 ottobre 2007 relativo al progetto "Concessione di stoccaggio di gas in sotterraneo San Potito e Cotignola", è ottemperata fino al mese di settembre 2022 incluso per analisi GPS, piezometri ed assestimetri e sintesi generale e fino ad ottobre 2022 per il monitoraggio mediante interferometria satellitare.
2. Il soggetto proponente dovrà provvedere a trasmettere, ai fini del completamento della verifica di ottemperanza della condizione n. 8, la documentazione relativa alle seguenti raccomandazioni contenute nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:
- una valutazione della efficacia delle operazioni di intervento/manutenzione per le quali è richiesto, con segnalazione di tutti malfunzionamenti, di redigere una apposita tabella con indicati i luoghi di intervento, i tempi e il periodo di sospensione delle attività di misurazione;

- la quantificazione delle perdite puntuali e diffuse di metano legate alle attività di stoccaggio che come recentemente dimostrato sul sito <https://cutmethane.eu> interessano il campo oggetto del presente parere e le opportune azioni di monitoraggio e mitigazione messe in atto per il contrasto ai cambiamenti climatici, visto il ruolo clima-alterante del metano, come richiesto dal Next Generation EU, missione 6, Rivoluzione verde e transizione ecologica.

Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Edison Stoccaggio S.p.A., all'Arpae, alla Provincia di Ravenna ed alla Regione Emilia Romagna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)